



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 3
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: **Approvazione Schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni del territorio e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di persone con grave disabilità, avente validità fino al 31/03/2031.**

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di **febbraio** alle ore **18:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana e nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

CLAUDIO CEPPINATI	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
MARTINA FERRAI	Sindaco di Borgo Valsugana
CESARE CASTELPIETRA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
LUCIO MURARO	Sindaco di Castello Tesino
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
CORRADO GIOVANNINI	Sindaco di Roncegno Terme
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
SERGIO ZANGHELLINI	Sindaco di Samone

LORENZA ROPELATO

Sindaco di Scurelle

MATTEO DEGAUDENZ

Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Reggente dott.ssa Delia Ianes.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Claudio Ceppinati nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione Schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni del territorio e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di persone con grave disabilità, avente validità fino al 31/03/2031.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 di data 01/07/2025, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino per il mandato 2025-2030;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 di data 01/07/2025, avente ad oggetto *“Presa d'atto composizione del Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino per il mandato 2025-2030”*;

Premesso che:

- l'art. 10, comma 1 lettera h), della Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 *“Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento”* dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopracitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza [ora Comunità n.d.r.];
- Visto il provvedimento n. 142 di data 28/11/2002, mediante il quale la Giunta comprensoriale aveva deliberato di recepire le modalità di attuazione del *“Protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”*, sottoscritto in data 31/07/2002, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2763 di data 8 novembre 2002, come risultava dalla nota della Provincia autonoma di Trento prot. 4619 di data 18/11/2002;
- Considerato che le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 2422 di data 09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009, stabiliscono, al punto 5.10.4, che l'Ente gestore [ora Comunità n.d.r.] *“provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle Legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei*

Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale ed al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale";

- *Visto il "Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00";*
- *Vista la delibera della Giunta provinciale n. 3179 di data 30/12/2010 recante "Atto di indirizzo e coordinamento: approvazione delle Linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità" con la quale è stato disposto che a partire dal 2011 siano incardinate nel Fondo per l'integrazione socio-sanitaria le prestazioni legate all'affido dei soggetti disabili con handicap fisico, psichico e sensoriale ricoverati presso il Centro Don Ziglio di Levico Terme [ora APSP Levico Curae], presso l'ANFFAS Nuova Casa Serena di Trento e presso "Villa Maria" di Calliano;*
- *Visto il provvedimento del Consiglio di Comunità n. 5 di data 01/03/2016, recante "Recepimento ed approvazione del "Protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti" e del "Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00";*
- *Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 439 del 28/03/2025, recante "Approvazione delle Direttive 2025 riferite ai Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze, ai sensi della Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 - Tutela della salute in provincia di Trento". Modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 287 del 8 marzo 2024 avente ad oggetto "L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze direttive 2024";*
- *Considerato che al punto 1.2.6 (Compartecipazione alla spesa) dell'allegato della delibera sopraccitata, viene stabilito che "La compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito, il cui recupero compete alle Comunità/Comuni di residenza dell'ospite, è pari ad € 36,00 giornalieri e corrisponde alla quota erogata dalla Comunità di Valle/Territorio Val d'Adige/Comuni di residenza dell'ospite al gestore del servizio. In caso di assenza dell'ospite, la compartecipazione giornaliera è pari ad € 28,50";*
- *Atteso altresì che nell'allegato 1. alle medesime, recante "Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, materno infantile ed età evolutiva, salute mentale, dipendenze: direttive 2025", si sono declinati in ciascuna area gli indirizzi programmatici, i servizi e le prestazioni socio-sanitarie assicurate, le modalità di remunerazione delle prestazioni e i rispettivi volumi di finanziamento, le modalità di rendicontazione, le procedure di accesso ai servizi e alle prestazioni, le verifiche tecnico-sanitarie dell'assistenza erogata;*
- *Preso atto che l'impegno assunto dalla Provincia ha effetto per il singolo Comune, subordinatamente all'adesione da parte dello stesso alle prescrizioni del citato Protocollo e che, qualora questo non aderisca, restano per esso salve le disposizioni di cui alle vigenti "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14";*
- *Visto il decreto del Commissario della Comunità n. 24 di data 26/02/2021, avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, avente validità fino al 01/03/2026";*

- Viste le Convenzioni sottoscritte con i Comuni di seguito elencati, per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, aventi validità fino al 01/03/2026:
 - Comune di Roncegno Terme convenzione Ns. Rep. n. 644 di data 23/03/2021;
 - Comune di Telve convenzione Ns. Rep. n. 645 di data 23/03/2021;
 - Comune di Borgo Valsugana convenzione Ns. Rep. n. 646 di data 13/04/2021;
 - Comune di Castel Ivano convenzione Ns. Rep. n. 648 di data 22/04/2021;
 - Comune di Novaledo convenzione Ns. Rep. n. 656 di data 10/06/2021;
 - Comune di Torcegno convenzione Ns. Rep. n. 657 di data 11/06/2021;
 - Comune di Castelnuovo convenzione Ns. Rep. n. 658 di data 15/06/2021;
 - Comune di Ospedaletto convenzione Ns. Rep. n. 661 di data 01/07/2021;
 - Comune di Grigno convenzione Ns. Rep. n. 662 di data 02/07/2021;
 - Comune di Scurelle convenzione Ns. Rep. n. 663 di data 06/07/2021;
 - Comune di Telve di Sopra convenzione Ns. Rep. n. 664 di data 09/07/2021;
 - Comune di Carzano convenzione Ns. Rep. n. 671 di data 31/08/2021;
 - Comune di Ronchi convenzione Ns. Rep. n. 696 di data 16/03/2022;
- Preso atto che vi è quindi ora la necessità di procedere alla stipulazione delle nuove Convenzioni con i Comuni del territorio, vista l'imminenza dello scadere delle stesse il giorno 01/03/2026;
- Visto lo *"Schema di Convenzione per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap"* che, allegato sub A) alla presente delibera, corredato dal relativo allegato, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di stabilirne la durata dal 01/03/2026 (o dalla data di sottoscrizione, qualora l'adesione avvenga successivamente) al 31/03/2031;
- Atteso che tale Convenzione avrà efficacia solo nel caso in cui il Comune decida di optare per la sottoscrizione della medesima;
- Acclarato che tale Convenzione sarà sottoscritta da parte del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, geom. Claudio Ceppinati;
- Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, consentendo altresì di apportare allo Schema di Convenzione in parola ulteriori successive modificazioni, d'intesa tra le Parti, purché non di carattere sostanziale;
- Valutato infine di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige"* e s.m., stante la necessità e l'urgenza di procedere con tempestività alla sottoscrizione delle nuove Convenzioni, nell'imminenza dello scadere di quelle in essere il giorno 01/03/2026;
- Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del *"Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige"*, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento;
- Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"* così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 *"Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*;
- Vista la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*;

- Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 233 di data 30/12/2010, con il quale è stato disposto il trasferimento alla Comunità Valsugana e Tesino delle funzioni già esercitate dal Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante *"Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017"*;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 347 di data 11/03/2022, recante *"Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*;
- Visto il *"Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"* approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visto il *"Codice di comportamento dei dipendenti"*, adottato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, recante *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42)"*;
- Visto il *Regolamento di contabilità* approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28/12/2017;
- Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"* e s.m.;
- Visto lo Statuto della Comunità, per quanto compatibile con la L.P. 3/2006 e ss.mm.;
- Visto il decreto del Commissario n. 15 di data 25/01/2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
- Visto il decreto del Presidente n. 51 di data 27/03/2025, avente ad oggetto *"Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino"*;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 di data 16/12/2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed i relativi allegati;
- Visto il decreto del Presidente n. 2 di data 08/01/2026 di nomina dei Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;
- Visto il decreto del Presidente n. 3 di data 08/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G. parte finanziaria;
- Visto il decreto del Commissario n. 17 di data 29/01/2026, di individuazione, nella figura del Segretario reggente e RPCT dell'Ente, del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Preso atto che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono in capo al Responsabile, né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del *"Codice di*

comportamento dei dipendenti”, approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022”;

- Preso atto della votazione riportata nell'allegato, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. Di approvare lo *“Schema di Convenzione per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap”* che, allegato sub A) alla presente delibera, corredato dal relativo allegato, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire la durata della Convenzione dal 01/03/2026 (o dalla data di sottoscrizione, qualora l'adesione avvenga successivamente) al 31/03/2031;
3. Di dare atto che tale Convenzione avrà efficacia solo nel caso in cui il Comune decida di optare per la sottoscrizione della medesima;
4. Di dare mandato al Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, geom. Claudio Ceppinati, di sottoscrivere tale Convenzione;
5. Di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, consentendo altresì di apportare allo Schema di Convenzione in parola ulteriori successive modificazioni, d'intesa tra le Parti, purché non di carattere sostanziale;
6. Di dare atto che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono in capo ai responsabili dell'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del *“Codice di comportamento dei dipendenti”*, approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
7. Di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE <i>Claudio Ceppinati</i>		IL SEGRETARIO REGGENTE <i>dott.ssa Delia Ianes</i>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.